

## Società calcistiche professionistiche e procedure concorsuali

di Stefano Morri [\*]

[\*] Avvocato e dottore commercialista.

Sommario

### 1. Fallimento delle società calcistiche professionistiche e conservazione provvisoria del titolo sportivo - 2. Società calcistiche in stato di crisi: concordato preventivo (anche in continuità aziendale) - 3. Conclusioni

\*\*\*

#### 1. Fallimento delle società calcistiche professionistiche e conservazione provvisoria del titolo sportivo

Le vicende di dissesto che negli ultimi anni hanno coinvolto numerose società calcistiche - si pensi, ad esempio, alle squadre di calcio del Napoli, del Torino e del Como - rappresentano un fenomeno ormai non così raro che ha determinato necessariamente una, non sempre agevole, interazione tra norme di Diritto Sportivo (in particolare, le Norme Organizzative Interne Federali, c.d. N.O.I.F.) e norme di Diritto Fallimentare.

Per società sportive si intendono quelle organizzazioni che hanno per oggetto l'esercizio e come scopo la diffusione dello sport.

Le prime compagini calcistiche operavano sulla base di un modello organizzativo associativo – senza scopo di lucro e privo di personalità giuridica - governato dallo schema tipico delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36-38 c.c.

A partire dagli anni sessanta, la predetta configurazione è andata mutando di pari passo con la diffusione della disciplina calcistica e del processo di trasformazione operato da alcuni interventi della F.I.G.C. poi culminati nell'adozione di una disciplina legislativa nazionale ad hoc (L. n. 91/1981 e L. n. 586/1996 e ss. mm.), che ha attribuito definitivamente una **connotazione imprenditoriale** alle società sportive.

Le società sportive professionistiche esercitano oggi una vera e propria **attività commerciale organizzata** attraverso la vendita dei diritti televisivi, la commercializzazione del proprio marchio, la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, la vendita di biglietti e abbonamenti nonché l'acquisto e cessione di atleti. Come tali, potranno essere dichiarate fallite ai sensi della **normativa fallimentare** qualora versino in stato di insolvenza e sussistano anche gli ulteriori presupposti previsti dagli artt. 1 e 5 L.F. (cfr., Trib. Bologna, 6.05.1999; Trib. Firenze, 10.5.1995).

Per **stato di insolvenza** si intende una situazione patologica grave, diversa dallo "stato di crisi" (v. *infra*), caratterizzata da impotenza strutturale non transitoria tale per cui vengono meno, in modo irreversibile, le condizioni per far fronte regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni assunte dalla società (art. 5 L.F.).

In considerazione, tuttavia, della peculiare natura che connota le società sportive, il legislatore federale ha previsto specifiche conseguenze che differenziano tali società da qualsiasi altra fattispecie esercente attività di impresa.

Invero, ai sensi dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F., la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza comporta la **revoca dell'affiliazione** della società sportiva da parte del Presidente Federale F.I.G.C. con **effetti gravemente pregiudizievoli** per la società, quali:

(i) lo **svincolo dei calciatori** tesserati (art. 110 N.O.I.F.)

(ii) la **perdita del titolo sportivo** ossia del riconoscimento, da parte della F.I.G.C., delle condizioni che legittimano, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società calcistica ad un determinato Campionato (art. 52, c.1 e 2, N.O.I.F.).

Il titolo è per certo **condizione essenziale ed imprescindibile** per la società in quanto, da un lato, legittima l'affiliato a partecipare alla competizione sportiva di appartenenza e, al contempo, costituisce il fulcro su cui si impennano il *business* della società e gli indotti economici derivanti dal "mondo calcio".

Potremmo, dunque, affermare che il verificarsi di uno **stato di insolvenza** comporta effetti devastanti per la società calcistica professionistica, venendo meno le condizioni-presupposto che le consentono di perseguire il suo oggetto sociale.

In considerazione della significativa rilevanza del titolo sportivo, il legislatore federale ha delineato un **peculiare meccanismo di conservazione provvisoria** dello stesso.

Gli effetti della revoca dell'affiliazione alla Federazione conseguenti allo stato di insolvenza, infatti, non sono necessariamente immediati e il titolo sportivo può essere **temporaneamente congelato** fino al termine del campionato in corso qualora la società di calcio insolvente fallita prosegua provvisoriamente la propria attività di impresa, ai sensi dell'art. 104 L.F. (cfr. art. 16, comma 6, NOIF).

Inoltre, ai sensi dell'art. 52 N.O.I.F. comma 3, in caso di revoca dell'affiliazione, "*il titolo sportivo - ove concerne un campionato professionistico - può essere **attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC***", a condizione che tale nuova società, con sede nello stesso comune della precedente dimostri, prima del termine del campionato in corso, di: (i) avere acquisito l'intera azienda sportiva della società fallita; (ii) avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC; (iii) essersi accollata ed avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fidejussione bancaria a prima richiesta; (iv) possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; (v) aver depositato dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fidejussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori.

Pertanto, per garantire il mantenimento del titolo sportivo mediante l'attribuzione dello stesso ad altra società, l'*iter* procedurale che si viene a delineare alla luce della vigente normativa è, in sintesi, il seguente:

- ammissione della società di calcio fallita all'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.;
- vendita del complesso aziendale ai sensi della Legge fallimentare mediante adozione di procedure competitive;
- costituzione di una nuova società (Newco) da parte dei potenziali acquirenti, dotata di requisiti conformi a quanto previsto dal diritto sportivo e affiliata alla F.I.G.C.;
- aggiudicazione definitiva del complesso aziendale da parte della Newco;
- richiesta di attribuzione del titolo sportivo da parte della aggiudicataria Newco alla F.I.G.C.;
- trasferimento del titolo della fallita, da parte della F.I.G.C., all'aggiudicataria previo parere della COVISOC (Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche).

Il meccanismo sopra delineato consentirà alla società calcistica insolvente di evitare: (i) la disgregazione immediata del complesso aziendale, (ii) la perdita istantanea del titolo sportivo, con esclusione dal campionato di competenza; (iii) la perdita immediata degli introiti derivanti dal "mondo calcio" (tra cui rilevano, in particolar modo, i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive).

Da altro lato, tuttavia, il titolo, per quanto preservato, verrà attribuito ad altro ente sportivo, diverso dall'originario detentore.

## **2. Società calcistiche in stato di crisi: concordato preventivo (anche in continuità aziendale)**

Dallo scenario fallimentare sopra delineato, conseguente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società calcistica, si differenzia nettamente l'ipotesi dell'**impresa calcistica in stato di crisi**, ossia in situazione "*di difficoltà economico-finanziaria non necessariamente destinata ad evolversi nella*

*definitiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, irreversibilità invece tipica dello stato di insolvenza” (cfr. Cass., n. 4787 del 4 marzo 2005).*

Al fine di garantire la conservazione dell'impresa calcistica in stato di crisi, alcuni Autori ritengono che sia possibile individuare soluzioni atte a consentire il **mantenimento del titolo sportivo in capo alla stessa società**. Più nel dettaglio si ritiene che, pure in assenza di specifica casistica concreta, possa essere ragionevolmente percorribile la strada del **concordato preventivo in continuità aziendale disciplinato dall'art. 186-bis L.F.**, il quale permette la conservazione del **titolo sportivo** e degli **asset immateriali** (tra cui i diritti alle prestazioni dei calciatori) e, al contempo, garantisce i **flussi di cassa** (anche in relazione alla commercializzazione dei diritti audiovisivi, modulati in relazione ad alcuni parametri, tra cui, *in primis*, la categoria di appartenenza).

La domanda di **concordato preventivo** di una società calcistica in stato di crisi, infatti, **non implica ipso iure gli effetti pregiudizievoli dell'art. 16, c. 6, NOIF** (decadenza e revoca dell'affiliazione): l'apertura della procedura concordataria non comporta la dichiarazione e/o l'accertamento da parte del Tribunale dello stato di insolvenza, ma più semplicemente di una situazione di difficoltà economico-finanziaria che potrebbe essere risolta con il ritorno *in bonis* nel caso di approvazione della proposta e del piano concordatario da parte dei creditori e della successiva omologazione da parte del Giudice.

I creditori verranno chiamati al vaglio della fattibilità economica (circa la realizzabilità della proposta nei termini e modalità prospettate), competendo al tribunale, per la fase di ammissione e per quella di omologazione, ogni valutazione in ordine alla fattibilità giuridica della procedura.

Il concordato preventivo con continuità aziendale – diversamente da quanto avviene nel concordato liquidatorio che prevede la cessione dei beni dell'imprenditore - ha lo scopo di conseguire il *“miglior soddisfacimento dei creditori”* attraverso la **prosecuzione dell'attività d'impresa**.

La **continuità aziendale**, ai sensi degli artt. 161 – 186 bis L.F., può essere astrattamente realizzata tramite:

- la cessione della azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione (c.d. continuità indiretta), oppure
- la **prosecuzione vera e propria dell'attività di impresa** (c.d. continuità pura o diretta).

Per le società di calcio professionistiche, solo la seconda delle tipologie sopra delineate potrebbe costituire una possibile opzione per la **preservazione del titolo sportivo** in quanto modalità volta a soddisfare i creditori, in tutto o in parte, mediante la **conservazione dell'azienda calcistica** e l'utilizzo dei risultati economici e finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività.

L'esigenza di continuità aziendale appare, infatti, fondamentale per quelle società calcistiche che possiedono un **patrimonio** costituito da **asset materiali e immateriali, quali appunto il titolo sportivo e diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori**, la cui valorizzazione dipende imprescindibilmente dalla prosecuzione dell'attività in esercizio.

In termini di inquadramento della fattispecie, la domanda di concordato preventivo con continuità, per essere ammessa, deve soddisfare un **duplice ordine di requisiti**: quelli generali, richiesti dall'art. 161 L.F., e quelli specifici, previsti dall'art. 186-bis L.F. Pertanto, unitamente al ricorso, il debitore dovrà presentare:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività al fine di fornire all'apprezzamento del tribunale (prima) e dei creditori (poi), una valutazione sulla congruità del patrimonio del debitore;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

- un piano mediante il quale il debitore esplica e pianifica come intende adempiere e dare attuazione alla proposta, indicando l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si obbliga ad assicurare.
- la relazione di un professionista che accompagni piano e proposta, designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

A tali requisiti di ordine generale, indispensabili per qualsivoglia forma di concordato, si aggiungono gli **specifici presupposti** di cui all'art. 186-bis L.F., dettati dal fatto che nel concordato in continuità i creditori sono destinati ad essere pagati con il flusso finanziario generato dai ricavi dell'attività aziendale. Il piano concordatario deve, infatti, includere anche un'analitica individuazione delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura nonché i costi ed i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa (ne consegue l'esigenza di predisporre conti economici e stati patrimoniali prospettici, uno stato analitico ed estimativo delle attività, nonché un analitico *business plan* economico e finanziario).

Il tutto deve essere corredato da una relazione del professionista attestatore che confermi, sulla base di un giudizio comparativo e prognostico, che la **prosecuzione dell'impresa**, così come prevista dal piano, sia funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori: il piano in continuità aziendale dovrà essere, quindi, più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione.

### 3. Conclusioni

Le società calcistiche professionistiche, per limitare, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni di *default* gravi ed irreversibili, potrebbero usufruire di strumenti – messi a disposizione dal legislatore – che consentono di mantenere l'attività d'impresa in continuità e, pertanto, la conservazione del titolo sportivo. Non si ravvedono, infatti, ostacoli nell'applicare la disciplina prevista in materia di concordato preventivo in continuità aziendale anche in favore di società calcistiche professionistiche, seppure in assenza di specifica casistica concreta. Tale soluzione parrebbe alquanto favorevole per le società che versano stato di crisi in quanto consentirebbe la prosecuzione dell'attività nonché la conservazione dei valori aziendali e, dunque, il mantenimento dell'essenziale titolo sportivo.

Nell'ambito del diritto sportivo, peraltro, non si riscontrano disposizioni normative che precludano l'accesso al concordato preventivo in continuità: è la (sola) dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale del più grave stato di insolvenza a comportare la revoca dell'affiliazione, non invece la presenza di uno stato di crisi che potrebbe essere risolto in via preventiva con strumenti alternativi - quali il concordato preventivo in continuità - rispetto al caso estremo della dichiarazione di fallimento.

### Abstract

Over the past few years, an increasing number of football clubs has faced bankruptcy situations, therefore the interaction between Sports Law and Bankruptcy Law has become necessary.

Due to the fact that the sport clubs pursue business activities (for example they trade television rights and athletes), they are subject to the bankruptcy legislation.

However, given the specific nature of the sport clubs, the federal legislator has provided for particular consequences which differentiate such companies from any other ones.

According to federal law, especially pursuant to Article 16, c.6 NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C - Internal organisation rules of the Italian Football Federation), in the event of assessment of insolvency, the club affiliation to the F.I.G.C. is revoked, with detrimental effects on the club, such as (i) the resolution of the contracts with the football players and (ii) the loss of the sport title. However, in view of the considerable importance of the sport title, the federal legislator has set out a peculiar mechanism of "temporary freezing" and awarding of the sport title to a different club.

The mere state of crisis of a football club differs from the abovementioned bankruptcy scenario, as in such case it would be reasonable to consider an alternative option that allows the continuation of the business activities and the retaining of the sport title without interrupting the cash flows, i.e. the composition with creditors based on a going concern, pursuant to to Article 186-bis of the Bankruptcy

Law. The withdrawal of sport title is only caused by the assessment of the state of insolvency, and not by the mere existence of a state of crisis or of contingent financial distress which may be resolved in advance through the composition with creditors.